

D.Lgs. 102/2014, pubblicati in Gazzetta gli 8 Allegati mancanti

Nell'avviso di rettifica comparso sulla Gazzetta Ufficiale di ieri si parla di "mero errore materiale". Interrogazione al Senato

Venerdì 25 Luglio 2014

Sulla Gazzetta Ufficiale n.170 di ieri 24 luglio 2014 è stato pubblicato l'avviso di rettifica relativo al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante: «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.».

Con l'avviso sono pubblicati gli 8 Allegati – [CLICCA QUI](#) - assenti nel testo del D.Lgs. n. 102/2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio scorso e in vigore dal 19 luglio.

Come abbiamo segnalato, la rettifica si è resa necessaria "in quanto nel testo definitivo pubblicato in Gazzetta mancano gli Allegati, parti integranti del provvedimento" ([LEGGI TUTTO](#)).

INTERROGAZIONE AL SENATO. In proposito, il senatore Girotto (Movimento 5 Stelle) ha presentato qualche giorno fa un'interrogazione a risposta orale con carattere di urgenza. Nell'interrogazione si osserva che il decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE è stato pubblicato sulla G.U. "in ritardo rispetto al termine indicato dalla Direttiva stessa", e che "l'art. 8 del D.Lgs. 102/2014 norma le diagnosi energetiche ed i sistemi di gestione dell'energia". Considerato che "il D.Lgs. 102 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale citata non è stato corredato degli 8 Allegati previsti dallo stesso e, pertanto, la norma è inapplicabile, con la conseguenza di ritardare ulteriormente lo sviluppo economico italiano"; e che "**è stato attribuito ad Ispra un compito nell'ambito degli audit energetici da effettuarsi nel settore privato, non coerente con la natura del suo Istituto**"; l'interrogazione chiede di sapere "quali saranno le modalità ed i tempi entro i quali il Governo intenda pubblicare gli allegati del D.Lgs. 102" e "quali siano stati i motivi che hanno suggerito al Governo di riconoscere ad Ispra il ruolo attribuitogli, nell'ambito delle diagnosi energetiche e dei sistemi di gestione dell'energia, dall'articolo 8 del D.Lgs. 102/2014".

LA RETTIFICA PARLA DI "MERO ERRORE MATERIALE". Nell'avviso di rettifica pubblicato ieri in Gazzetta si legge che "alla pagina 20, **per mero errore materiale**, sono stati omessi i relativi Allegati; pertanto dopo le parole: «Visto, il Guardasigilli: Orlando» devono intendersi aggiunti i seguenti Allegati facenti parte integrante del decreto stesso:".

GLI ALLEGATI SU AUDIT ENERGETICI E CONTRATTI DI RENDIMENTO ENERGETICO

Degli 8 Allegati pubblicati, riportiamo quello sui "Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia" (Allegato 2) e quello sugli "Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto" (Allegato 8).

Allegato 2 - Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia

I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;

d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;

Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche e per il monitoraggio della prestazione.

Allegato 8 - Elementi minimi che devono figurare nei contratti di rendimento energetico sottoscritti con il settore pubblico o nel relativo capitolato d'appalto

- a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto);
- l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.”.